

Non è a dire quanto sia pericolosa la esclusione *a priori* delle persone e con quale parsimonia, in conseguenza, occorra usare di tale esclusione.

Tuttavia non può essere questione che debbano senz'altro venire esclusi da ogni possibile concorso alle pubbliche amministrazioni gli inetti, gli indegni e particolarmente coloro che abbiano tentato di danneggiare il pubblico interesse, anteponeandone il proprio.

Così pure vi sono determinate categorie di persone, che, per le funzioni speciali loro attribuite e per i particolari rapporti che in conseguenza ad esse debbono avere colle pubbliche Amministrazioni hanno a ritenersi come incompatibili a parteciparvi, almeno sinchè perdurano in esse le funzioni accennate.

Ognuno concorre nel principio che i pubblici amministratori non solo debbano *essere onesti*, ma anche *parer* tali.

Per la qual cosa si hanno a considerare senza dubbio come assolutamente incapaci, ed incompatibili ad appartenere e partecipare alle Amministrazioni delle Congregazioni di carità e delle altre opere di pubblica beneficenza i *minorenni*, coloro che siano sovvenuti delle opere accennate, quando concorra la circostanza della *abitualità* del sussidio (1).

E per l'evidente conflitto di interessi che sorgerebbe tra l'Ente amministrato e gli Amministratori designati debbano escludersi coloro che non abbiano ancora reso il conto regolarmente di precedenti amministrazioni, massime poi quelli che in gestioni precedenti abbiano avuto qualche caricamento in riguardo alla Amministrazione tenuta e quelli che abbiano lite *effettivamente* vertente colla Istituzione di beneficenza, alla quale sarebbero chiamati a partecipare.

Per la necessità della serietà e garanzia del controllo e pei rapporti correnti tra vigilanti e vigilati si devono considerare incompatibili alle Amministrazioni delle Opere di pubblica benefi-

---

(1) Di parere contrario fu il Consiglio di Stato, a sezioni riunite il 25 maggio 1887, che dichiarò non potersi dire abitualmente a carico degli Istituti di pubblica beneficenza, coloro che oltre al servizio gratuito medico e farmaceutico percepiscono un sussidio mensile di carattere continuativo, che perciò non dovrebbero esserne esclusi. Il Lucchini, col quale concordo pienamente, non si dichiara persuaso dal parere del Consiglio di Stato. È a ritenersi come la questione della abitualità si debba giudicare singolarmente specie per specie.